

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 27

(Modifiche all' articolo 8 della legge regionale 17/2009)

1. All' articolo 8 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole << del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione >> sono inserite le seguenti: << , o di un suo delegato, >>;

b) al comma 1 bis dopo le parole << del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, >> sono inserite le seguenti: << o di un suo delegato, >>;

c) al comma 1 ter le parole << e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari >> sono sostituite dalle seguenti: << e di dichiarazione di impegno di utilizzo del bene a fini agricoli per tutto il periodo di vigenza della concessione >>.